# Relazione Oggetto: esatta individuazione degli impianti fotovoltaici in capo alla ditta Il tecnico

# **RELAZIONE**

Per conto della ditta	, rappresentata dal sig. nato
a	, proprietaria dei terreni e immobili siti
Niscemi (CL).	
Il sottoscritto dott.	iscritto all'ordine de
dottori Agronomi e	Forestali di Ragusa con il n. 419; su incarico dato a mezzo PEC i
18/04/2018 dal sig.	nella qualità di R.L. della
ditta	, proprietaria degli immobili siti in Contrada
Pilacane, agro di Nisco	mi, distinto in Catasto Terreni al Foglio 21 e 39 del Comune di Niscemi
con la presente r	elazione si descrive precisamente l'ubicazione e l'epoca d
costruzione/installazio	ne degli impianti fotovoltaici presenti.

Da precisare che sin dall'accettazione dell'incarico si è chiesto documentazione probante che attestava l'epoca di realizzazione degli impianti fotovoltaici, anche in modo da fissare temporalmente la realizzazione e l'allacciamento alla rete, documentazione che non è mai stata fornita, in quanto non si riusciva a reperire in azienda, in quanto la ditta aveva sostituito buona parte del personale aziendale.

Con la mail dell'ingegnere Indelicato del 19/05/2022 ricevuta il 25/05/2022, in cui allegava le convenzioni della con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) :

- del 22/07/2009 per un impianto da 19,38 kW, ubicato nel sito di
- Comune di NISCEMI (CL) e del 27/08/2012 per un impianto da 79,20 kW, entrato in esercizio il 29/05/2012 ubicato
   NISCEMI (CL), al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici.

Da accertamenti aerofotogrammetrici che il sottoscritto è riuscito ad effettuare, si può affermare definitivamente che:

- 1. l'impianto realizzato nel 2008 ed entrato in funzione nel 2009 trattasi dell'impianto fotovoltaico presente sulle tettoie poste all'ingresso del capannone 1, come da immagine aerofotogrammetrica allegata n. 1 e come da convenzione con il GSE (allegato 4) e come autorizzazione comunale (allegato 5)
- 2. che l'impianto realizzato nel 2011 ed entrato in funzione nel maggio del 2012, trattasi dell'impianto posto sul tetto del capannone 1, come da immagine aerofotogrammetrica allegata n. 2 e come da convenzione con il GSE (allegato 6)





### CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO

CONVENZIONE Nº 002E04596407 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19.2.2007 E DELLA DELIBERA DELLA AUTORITÁ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 90/07

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità "GSE"

 $\mathbf{e}$ 

con sede in NISCEMI (CL), rappresentata da nella qualità di Rappresentante Legale, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, in seguito denominato per brevità "**Produttore**";

nel loro insieme denominate anche "le Parti",

## premesso

- che con richiesta, come da protocollo GSE del 22/06/2009, è stata inoltrata domanda di concessione della "tariffà incentivante" di cui al D.M.
   19.2.2007 per l'impianto fotovoltaico denominato di potenza nominale pari a 19,38 kW, ubicato nel sito di Comune di NISCEMI (CL);
- che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n. 93086;
- che il GSE, con propria lettera ha comunicato al Produttore il valore della tariffà incentivante, riconosciuta all'impianto fotovoltaico di cui sopra, pari a 0,4510 €/kWh;
- che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile dell'impianto, indicato al precedente alinea, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico è entrato in escreizio in data 16/06/2009 individuata come prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett.g) del DM 19.2.2007:
  - i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
  - ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
  - iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
  - iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di nuova costruzione di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che trattasi di impianto fotovoltaico integrato di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico non rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffà indicati nell'art. 6, comma 4, del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico opera in regime di scambio sul posto ;
- che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, nelle condizioni che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 19.2.2007, comportano la non applicabilità o la non cumulabilità con le tariffe di cui all'art. 6 e con il premio di cui all'art. 7 del D.M. 19.2.2007, in particolare:
  - i. la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento
  - ii. l'energia elettrica prodotta dell'impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà:
    - dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;
    - dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000;
  - iii. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 289/2002, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;

# si stipula quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

# Articolo 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla

# COMUNE DI NISCEMI

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

# RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA SULLA STRUTTURA PORTANTE, SULLE OPERE DA REALIZZARE E SUI MATERIALI

# OGGETTO:

Richiesta di nullaosta ai sensi degli art. n. 17 e n. 18 della Legge n. 64/1974, denuncia dei lavori e deposito ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1086/1971 e richiesta dell'attestazione di avvenuta presentazione ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 7/2003 per i lavori di realizzazione di due pensiline in acciaio per parcheggio fotovoltaico da realizzare su fondo sito in C.da Pilacane, agro di Niscemi, in catasto censito al foglio di mappa n. 21, partt. 350.



# COMMITTENTE:

Niscemi, lì 0 2 D1C. 2008

La ditta committente

Lo strutturista e D.L. per il c.a.

La ditta esecutrice

# CONVENZIONE Nº 0021252639507 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di  $\in$  26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883

E

con sede in NISCEMI (CL),
nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",

### premesso che

- il richiedente è il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. s) del D.M. 5 maggio 2011;
- la data di entrata in escreizio dell'impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale risultano verificate tutte le condizioni, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011;
- per l'impianto oggetto della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti sono rispettate le condizioni di non cumulabilità degli incentivi di cui all'art. 5 del D.M. 5 maggio 2011;
- l'impianto è escluso dai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs, 387/03, all'art. 9, comma 1 del D.lgs. 79/99 e del D.lgs. 164/00;
- l'impianto non ha beneficiato delle detrazioni previste dall'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;
- per l'impianto in oggetto il GSE ha inviato al Soggetto Responsabile la comunicazione di ammissione alla tariffà incentivante specificando, altresì, il valore della tariffà riconosciuta e la decorrenza dell'incentivazione, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011;
- il Soggetto Responsabile ha richiesto il riconoscimento del premio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 5 maggio 2011:
- il GSE si riserva di effettuare, successivamente alla stipula della presente Convenzione, una ulteriore verifica della documentazione fornita il cui esito, qualora negativo, determina il recupero degli importi già erogati a fronte della richiesta di riconoscimento del premio di cui al precedente alinea a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione della Convenzione, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gsc.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF). In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione e aggiornamento dei dati commerciali propedeutici alla fatturazione e al pagamento; e) di aggiornamento delle coordinate bancarie,

# si stipula quanto segue.

# Articolo 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile da parte del GSE della tariffà incentivante, relativa all'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dall'impianto di cui in premessa, incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 387/03, del D.M. del 5 maggio 2011.

# Articolo 2 Valore dell'incentivazione

La tariffà incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, è pari a 0,2560 Euro/kWh, valore riconosciuto dal GSE e reso noto al Soggetto Responsabile con la comunicazione di ammissione alla tariffà incentivante.

Vittoria 31/05/2022	Summaring of the state of the s	
	Il Tecnico	